



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 18

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta Pubblica di Prima convocazione*

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. APPROVAZIONE.**

L'Anno **duemilasei** addì **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

### All'appello risultano

FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
BERTASI GIAMPIETRO	Presente
MARTELLI MAURO	Presente
TELLAROLI GERMANA	Presente
MARCONI SIMONETTA	Presente
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
SALAN PIERANGELO	Presente
MELOTTO MIRCO	Presente
GIAVONI PAOLO	Assente
VANONI RICCARDO	Presente
VENTURINI MARIO LUCA	Presente
BOSCHINI DANTE	Presente
FORONCELLI LIVIO	Presente
SCATOLON NICOLA	Assente
PIETROPOLI ANTONELLA	Presente
FRIGO GIOVANNI	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. ROSANNA BARBALINARDO.

Il Sig. FORONCELLI MICHELANGELO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività commerciali.  
Approvazione.

Premesso che la Legge regionale n. 15 del 13 agosto 2004 ha individuato le nuove norme in materia di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto, e che detta fonte normativa attribuisce al Comune il compito di approvare un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita sulla base dei principi enunciati dall'art.14, comma 1° della suddetta legge che si riportano di seguito:

- a) modernizzazione del sistema distributivo;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
- h) il rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
- i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti;

Considerato che per la stesura della suddetta programmazione comunale l'Amministrazione si è attenuta ai criteri individuati dalla normativa succitata;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 496 del 18.02.2005 con la quale è stato approvato il documento ad oggetto: " Individuazione del rapporto tra densità di medie e grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. h) della L.R. 15/2004;

Ricordato che ai sensi dell' art. 14, comma 1 della L.R. n. 15/2004, con nota prot. n. 5081 del 28.04.06 lo schema di regolamento è stato inviato alle associazioni di categoria degli operatori del commercio, dei consumatori (riconosciute ai sensi dell' art. 5 della L. n. 281/98) e alle associazioni dei lavoratori del commercio e precisamente:

- CONFCOMMERCIO
- FAID FEDERDISTRIBUZIONE
- CONFESERCENTI
- MOVIMENTO CONSUMATORI
- ADICONSUM

con la precisazione di fornire eventuale parere entro il termine del 12.05.06;

Dato atto che alla data del 12.05.06 è pervenuto il parere favorevole da parte dell'Associazione Commercianti Basso Veronese (Federterziario) che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 13 agosto 2004 n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";

Dato atto che il testo del regolamento, è stato esaminato nella seduta del 16.05.06 dalla commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto, nominata con deliberazione C.C. n° 38 del 13.07.2004, e che la Commissione ha stabilito di recepire l'osservazione di cui al punto b) presentata dall'Associazione Commercianti Basso Veronese (Federterziario), e di non accogliere l'osservazione di cui al punto a) in quanto ritiene di rilevante importanza l'impatto sulla viabilità anche per le strutture inferiori a 1000 mq.

RICHIAMATO l'art. 46 dello Statuto Comunale che prevede per l'approvazione e la modificazione di tutti i regolamenti la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;

### **PROPONE**

- 1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività commerciali allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
- 2) di inviare entro 30 giorni dall'approvazione, copia del presente provvedimento alla Regione Veneto ed alla Provincia di Verona, in conformità a quanto previsto dall' art. 14, comma 2 della L.R. n.15/2004;
- 3) Di dare atto che il regolamento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000".
- 4) Di dare atto che dall'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni dettate dalla Regione con D.G.R. n. 1046 del 11.04.06 non trovano più applicazione;

Oggetto: Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività commerciali.  
Approvazione.

Presenti n. 15  
Assenti n. 2

Il Sindaco illustra la proposta di delibera in esame. Precisa che la stessa è stata inviata alle Associazioni di categoria e che il regolamento è stato sottoposto all'attenzione dell'apposita commissione consiliare tenutasi in data 16.05.06. Evidenzia che delle Associazioni di categoria la Federterziario ha espresso il proprio parere favorevole, formulando osservazioni all'art. 8 – impatto sulla viabilità (ultimo comma) e all'art. 10 – caratteristiche degli esercizi.

Precisa che il testo licenziato dalla commissione dello statuto e dei regolamenti ha recepito l'osservazione formulata sull'art. 10, mentre ha lasciato invariata la formulazione dell'art. 8 ultimo comma, trattandosi di una facoltà dell'Amministrazione. Aggiunge che la Legge regionale, in materia, ha lasciato ben poca discrezionalità all'Ente.

Il consigliere Foroncelli propone di modificare l'art. 6 – medie strutture di vendita fino a 1000 mq – limitando a 500 mq. la dimensione della media struttura di vendita.

Il Sindaco sottolinea che l'art. 17 della legge regionale, cui l'art. 6 fa riferimento, definisce la media struttura di vendita quella avente dimensione “fino a 1000 mq”, e che pertanto l'articolo è stato formulato in conformità alla norma. Ribadisce pertanto che la norma non lascia spazio alla discrezionalità.

Il consigliere Foroncelli annuncia l'astensione del proprio gruppo sul regolamento in quanto con la proposta di portare a 500 mq la dimensione della media struttura di vendita, si sperava di poter andare incontro alle esigenze dei commercianti.

Chiusa la discussione,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come sopra riportati.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15  
Con voti favorevoli n. 11  
Contrari n. //  
Astenuti n. 4 (Foroncelli Livio, Pietropoli, Frigo e Boschini)

Espressi nella forma di legge

## **DELIBERA**

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti n. 15

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. //

Astenuti n. 4 (Foroncelli Livio, Pietropoli, Frigo e Boschini)

Espressi nella forma di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

(Art.14 L.R. n° 15 del 13 agosto 2004)

Approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 18.05.06

### **ART. 1 - Ambito di Applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'insediamento nel Comune di Mozzecane (VR) in applicazione della Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, art. 6 comma 3° delle medie strutture di vendita con superficie oltre mq. 150 e non superiore a mq. 1500.

### **ART. 2 - Durata della Programmazione**

La programmazione dell'insediamento delle medie strutture di vendita di cui al presente provvedimento ha la stessa durata di quella regionale e precisamente di tre anni; alla scadenza è automaticamente rinnovata fino all'adozione del nuovo provvedimento comunale.

### **ART. 3 - Zone Commerciali**

Ai fini della programmazione commerciale attuata con le presenti norme, il territorio comunale costituisce un'unica zona commerciale.

### **ART. 4 - Indice di Equilibrio**

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 15/2004 viene applicato il rapporto tra la densità di medie e grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato secondo l'identificazione del rapporto medesimo fissato con DGR n. 496 del 18 febbraio 2005.

L'indice va verificato separatamente fra i due settori merceologici: ALIMENTARE E NON ALIMENTARE (generico e a grande fabbisogno di superficie). L'indice scaturisce da una frazione numerica dove al numeratore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato (alimentare o non alimentare come sopra definito). Al denominatore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita (alimentari o non alimentari, come sopra) definite.

Per ciascuno di tali settori l'indice di equilibrio di tale rapporto viene pertanto così determinato:

$$\text{Indice} = \frac{\text{sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato}}{\text{sommatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita}}$$

L'ufficio Commercio deve mantenere aggiornato l'indice di equilibrio sopra riportato ogni volta che varia la rete di vendita al dettaglio (autorizzazioni per esercizi di vicinato, per medie e grandi strutture di vendita al dettaglio) inserendo tutti i dati che influiscono su detto indice. I dati relativi alla rete distributiva comunale utilizzati per la costruzione della frazione, devono essere comunicati semestralmente, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale, all'Amministrazione provinciale, territorialmente competente, all'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 3 della legge regionale, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio.

### **SE L'INDICE E' UGUALE A 1,0**

Significa che fra esercizi di vicinato e quelli di media e grande distribuzione esiste un perfetto equilibrio. In questo caso non sono consentite:

- 1) le aperture di medie strutture di vendita con superfici di vendita superiori a mq. 1000;
- 2) l'ampliamento delle medie strutture con superfici di vendita superiore a mq. 1000 e non operanti da almeno tre anni;

3) l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq. e non operanti da almeno tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite.

#### **SE L'INDICE E' SUPERIORE A 1,0**

In caso in cui l'indice di equilibrio sia superiore a 1,0 significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia la possibilità di autorizzare nuove aperture ed ampliamenti e di medie strutture con superfici superiori a 1000 mq. di vendita nonché gli ampliamenti delle medie strutture inferiori a mq. 1000 che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite, per una superficie di vendita complessiva che consenta il raggiungimento dell'equilibrio.

#### **SE L'INDICE E' INFERIORE A 1,0**

In caso in cui l'indice di equilibrio sia inferiore a 1,0, significa che le medie e grandi strutture di vendita sono più diffuse di quanto non lo siano quelle di vicinato. Ciò evidenzia uno squilibrio nella rete commerciale comunale che non consente le medesime ipotesi previste in caso di indice = a 1,0.

### ***ART. 5 - ambito territoriale di programmazione***

Le aree sovra comunali o provinciali di cui alla lettera a) comma. 1 dell'art. 5 della legge regionale, sono individuate dalla Provincia nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nell'ambito di quanto previsto dall'alt. 22 comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 "norme per il governo del territorio". Ai sensi dell'allegato A alla legge regionale ed in fase di prima applicazione della stessa, il Comune di Mozzecane è compreso nell'area sovra comunale n. 13 "Verona".

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una nuova media struttura è soggetta ai criteri dell'art. 14 della legge ed all'indice di equilibrio definito dalla Deliberazione della Giunta regionale n° 496 del 18 febbraio 2005;

La verifica dell'indice di equilibrio non si applica nei seguenti casi:

- a) nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie inferiore ai mq. 1000;
- b) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 nel limite dimensionale di 1000 mq.;
- e) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno 3 anni con superficie inferiore a 1000 mq. che per effetto dell'ampliamento, superano i 1000 mq.;
- d) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno tre anni con superficie di vendita superiore a 1000 mq.

### **ART. 6 - Medie Strutture di Vendita fino a 1000 mq.**

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale si definiscono strutture di vendita "media piccola dal punto di vista urbanistico", quelle la cui dimensione va da 151 mq. a 1000 mq.

Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento, l'accorpamento e concentrazione delle strutture di vendita medie-piccole è soggetto ai seguenti criteri: sono liberamente consentiti, previa autorizzazione rilasciata dal competente servizio, il trasferimento, l'ampliamento e la nuova apertura di strutture di vendita medio-piccole fino a 1000 mq. e possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A,B e C, nonché D a specifica destinazione commerciale, purché con l'inserimento di tale struttura, non si configuri un parco commerciale e che tale localizzazione rientri nelle previsioni dello



strumento urbanistico e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale.

### **ART. 7 - Medie strutture da 1001 mq. a 1500 mq.**

La media struttura di vendita da 1001 mq. a 1500 può essere localizzata nella zona territoriale omogenea di tipo A, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C 1 e C2, è consentita purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone omogenee.

Nelle zone territoriali omogenee del tipo D, è consentito l'insediamento di medie strutture purché vi sia specifica destinazione commerciale e non si configuri, per effetto dell'insediamento della nuova struttura, un parco commerciale.

Gli insediamenti di cui al 1° comma di questo articolo sono vincolati alla verifica dell'indice di equilibrio di cui all'art. 14, comma 1, lettera h, definito con deliberazione della Giunta Regionale n° 496 del 18 febbraio 2005 pubblicato nel BUR del 15 marzo 2005.

L'indice di equilibrio, come sopra evidenziato, è definito separatamente per i due settori merceologici: a) alimentare, b) non alimentare (comprende il non alimentare generico e il non alimentare a gran fabbisogno di superficie.). Sono consentite le concentrazioni di almeno quattro esercizi o l'accorpamento di più esercizi autorizzati, ai sensi della legge 426/71 per le tabelle di generi di largo e generale consumo, alle condizioni previste agli artt. 8 e 14 della legge regionale, purché in conformità con le norme di zona e purché sia garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio e servizi nella misura determinata dall'art. 16 della legge regionale.

E' sempre possibile concentrare esercizi di medie strutture preesistenti di medesima titolarità purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle sommatorie delle superfici di vendita degli esercizi originali e comunque entro i limiti di 1500 mq.;

In ogni caso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla compatibilità con l'impatto sulla viabilità della struttura di vendita e con la verifica delle superfici a parcheggi e servizi.

### **ART. 8 - impatto sulla viabilità**

Ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale, le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita da 1001 a 1500 mq, specificate nell'art. 7 del presente regolamento, devono prevedere un'ideale organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

Le domande dovranno essere corredate da un idoneo studio sull'impatto di viabilità. Esso deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso dagli enti proprietari della strada, dall'indicazione relativa ai tempi di realizzazione, nonché dal relativo piano finanziario di spesa. (DGR nr. 569 del 25.02.05). Tale studio sull'impatto di viabilità, potrà essere richiesto, a discrezione dell'amministrazione, anche per strutture medio piccole di superficie fino a 1000 mq, qualora la collocazione possa determinare particolari problemi viabilistici.

### **ART. 9 - aree libere e parcheggio**

**L'insediamento delle attività commerciali è subordinato alla effettiva disponibilità di aree a parcheggio e/o libere, nei limiti indicati all'art. 16 della legge regionale.**

Per l'area libera s'intende la superficie scoperta del lotto ivi compresi l'area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde;

Per parcheggio effettivo si intende la superficie per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione. L'area a parcheggio effettiva esclude inoltre, ad esempio lo spazio destinato ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alla postazione per carrelli e depositi di varia natura; in pratica, quindi, il parcheggio effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e ai relativi spazi funzionali alla manovra come previsti dal codice della strada e dal regolamento viario vigente;

I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui siano legati da un vincolo funzionale;

L'agibilità dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva fruibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

### **ART. 10 - caratteristiche degli esercizi**

La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) alimentare;
- b) non alimentare generico;
- e) non alimentare a grande fabbisogno di superfici;
- d) misto;

Per settore alimentare s'intende quello comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché i prodotti per la pulizia e per l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;

Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione di:

- 1) mobili;
- 2) autoveicoli;
- 3) motoveicoli;
- 4) legnami;
- 5) materiali edili;
- 6) nautica;

e si posiziona sul territorio a seconda delle indicazioni urbanistiche definite.

Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti merceologie: a) mobili, b) autoveicoli e motoveicoli, c) legnami; d) materiali edili, e) nautica;

Per settore misto s'intende quello comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare dell'autorizzazione commerciale.

I locali destinati al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni fatti salvi i

diritti dei terzi. In questi casi devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;

Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio deve essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne ma non accessibili al pubblico e ingressi distinti; il divieto dell' esercizio congiunto nello stesso locale, dell' attività di vendita al minuto e all'ingrosso **non** si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- e) ferramenta ed utensileria;
- d) colori, vernici, carta da parati;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per il riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami;

Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati identifica un unico esercizio commerciale.

## **PROCEDIMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

### **ART. 11 domanda di autorizzazione – procedimento per le medie strutture di vendita**

La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, l'accorpamento e la variazione del settore merceologico della media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione su domanda degli interessati ai sensi della legge regionale e del presente regolamento;

La domanda per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento del settore merceologico di medie strutture di vendita deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e presentata all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite lettera raccomandata;

Nella domanda devono essere dichiarati, a pena d'inammissibilità:

- il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all' art. 5 del Decreto Legislativo 114/98;
- la superficie di vendita dell'esercizio, il settore merceologico;
- le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all'art. 14,. comma 8 della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004;
- la conformità urbanistica.

Alla domanda deve essere allegata, in triplice copia a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- una pianta in scala 1:100 dell' immobile con evidenziata l'area dei locali e la superficie destinata ai magazzini, depositi, uffici e servizi;

- il permesso edilizio di costruire, la documentazione prevista dal regolamento edilizio e dalle N.T.A. del PRG;
- la definizione dell'area in termini urbanistici.

Ai fini della valutazione dell'impatto sulla viabilità di cui all'art 19 della legge regionale, deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

### **ART. 12 - Adempimenti del responsabile del servizio**

Il procedimento relativo all'autorizzazione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di acquisizione delle domande al protocollo del comune, decorso tale termine, l'autorizzazione s'intende rilasciata;

Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile una sola volta per la richiesta di integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo;

In caso di procedimento di particolare complessità od ogni volta risulti necessario, il responsabile può convocare una conferenza di servizio tra tutti gli Uffici ed Enti interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e successive modifiche;

Le autorizzazioni inoltre, possono essere rilasciate solo se sono rispettate le norme igienico sanitarie e di destinazione d'uso dei locali.

Relativamente alle autorizzazioni che prevedono l'utilizzo dei nuovi locali ad uso commerciale o soggetti a cambio d'uso, sarà cura del settore edilizia privata del Comune interessato richiedere e verificare in sede di rilascio di concessione edilizia, la disponibilità di aree da destinare a parcheggio, aree libere, ecc., nella misura indicata dalle norme tecniche di attuazione del PRG e della Legge Regionale. Tale disponibilità non è richiesta per i locali già ad uso commerciale.

### **ART. 13 - centri commerciali**

Ai fini della procedura autorizzativa, per superficie di vendita di un Centro Commerciale s'intende quella risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi in essa presenti anche ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/98.

Il comune, su richiesta dell'operatore, rilascia l'autorizzazione amministrativa per un centro commerciale nei limiti di superficie previsti per le medie strutture di vendita.

Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi, di servizi o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del Centro Commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente, informando il Comune;

Qualora il soggetto chieda che le autorizzazioni siano intestate ad altri soggetti, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi, il Comune deve verificare il possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti indicati dal richiedente.

### **TUTELA DEI CENTRI STORICI E DEI CENTRI MINORI**

#### **ART. 14 - Centri storici, così definiti dal punto di vista urbanistico**

Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale, è individuato come centro storico, la

corrispondente zona definita nel PRG vigente.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area del centro storico gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 50%.

### **ART. 15 - Esercizi polifunzionali nei centri minori**

Il Comune può rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni ed ai criteri generali della programmazione regionale.

Sono definiti esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio dei prodotti del settore merceologico alimentare unitariamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche ed amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il Comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati.

Per la durata del rapporto convenzionale, agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.

Gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli esercizi polifunzionali sono ridotti del 50%.

Per gli esercizi polifunzionali sono inoltre previsti:

- a) pagamento dell'ICI nell'aliquota minore di legge;
- b) riduzione del 50% della tariffa rifiuti;

## **NORME SPECIALI E DI SEMPLIFICAZIONE**

### **ART. 16 - prodotti speciali**

La vendita dei prodotti accessori ai medicinali, di cui alla tabella speciale per i titolari di farmacie, di quelli accessori nelle rivendite di generi di monopolio e di quelli accessori nei distributori di carburante è subordinata al possesso dei soli requisiti morali previsti dalla legge vigente.

La vendita può iniziare previa denuncia inizio attività al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti morali previsti dalla legge regionale vigente.

L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale e non può essere ceduta separatamente.

### **ART. 17 - settori merceologici particolari**

L'esercizio dell'attività al dettaglio dei prodotti erboristici è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o del diploma di specializzazione in scienze e tecnica delle piante officinali o del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al Decreto del ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica 6 giugno 1995.

La vendita può iniziare previa denuncia dell'inizio dell'attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. Nella denuncia la ditta dovrà autocertificare i requisiti o gli atti necessari per l'esercizio dell'attività come sopra illustrato.

Gli attuali titolari di esercizi di commercio al dettaglio di prodotti erboristici, non in possesso del diploma di cui al comma 1) possono svolgere la medesima attività salvo modifiche di legge;

### **ART. 18 - vendite temporanee**

In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni straordinarie di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere fatto previa denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90;

Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi e, nel caso di vendita di prodotti alimentari, deve essere munita dell'autorizzazione igienico sanitaria;

### **ART. 19 - subingresso**

Il trasferimento in gestione o in proprietà di esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia avvenuto l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante abbia i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento in gestione o in proprietà l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio. Il subentrante, già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività, solo

dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22 comma quarto, lettera a) del D. Lgs. 114/98 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa;

Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Fermo restando il disposto dei commi precedenti il subentrante per causa di morte anche se non è in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo dando immediatamente comunicazione al Comune.

Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Decade da tale titolo nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 114/98.

## **SANZIONI E NORME FINALI**

### **ART. 20 – Sanzioni**

Nei casi d'infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, è prevista la sanzione da € 103,29 a € 1032,91.

### **ART. 21 - Entrata in vigore**

Fatto salvo quanto disposto al comma 2, il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi del D. Lgs. 267/00.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 114/90 e nella Legge Regionale n° 15/04

**AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.**

**Oggetto:**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. APPROVAZIONE.

---

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì,

Il Responsabile del Servizio  
F.to SOAVE ELISABETTA

---



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE  
F.to FORONCELLI MICHELANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ROSANNA BARBALINARDO

---

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all'albo pretorio il 23-05-2006 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Mozzecane, lì 23-05-2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI  
Dott.ssa Elisabetta Soave

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI